

**Ordinanza
concernente l'immissione in commercio di prodotti
fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere
e la loro sorveglianza sul mercato**

**(Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi
a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)**

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 19 maggio 2010¹ sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 6a² Informazione sul prodotto per le derrate alimentari fabbricate in Svizzera conformemente a prescrizioni tecniche estere

¹ Se una derrata alimentare viene fabbricata in Svizzera conformemente a prescrizioni tecniche estere e immessa in commercio, le informazioni di cui all'articolo 16e capoverso 1 lettera b LOTC devono recare anche una menzione secondo il capoverso 2.

² La menzione deve contenere anche la seguente informazione:

- a. se le prescrizioni tecniche estere sono armonizzate nell'UE, l'informazione che la derrata alimentare è stata fabbricata conformemente alle prescrizioni tecniche dell'UE;
- b. se le prescrizioni tecniche estere non sono armonizzate nell'UE o non lo sono completamente, l'informazione che la derrata alimentare è stata fabbricata conformemente alle prescrizioni tecniche del corrispondente Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE).

Art. 19 cpv. 1^{sexies}

^{1sexies} La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il ... 2016.

² L'articolo 19 capoverso 1^{sexies} entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2016.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr